SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO 30 aprile 2014.

Nomina dei membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
LA PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
D'INTESA TRA LORO

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera *j)*, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che prevede «l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio»;

Visto il Capo VII della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che disciplina l'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

Visto l'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 243, ai sensi del quale l'Ufficio parlamentare di bilancio «è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari»;

Visto il Protocollo per l'attuazione del Capo VII della citata legge n. 243, deliberato dagli uffici di presidenza della 5ª Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica e della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati;

Visto l'elenco di dieci nominativi formato ai sensi del richiamato articolo 16, comma 2, trasmesso, con lettera in data 30 aprile 2014, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dai Presidenti della 5ª Commissione Programmazione economica, bilancio e della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

Decretano

di nominare membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio il professor Giuseppe Pisauro, con funzioni di Presidente, la dottoressa Chiara Goretti e il professor Alberto Zanardi.

Roma, 30 aprile 2014

Il Presidente del Senato della Repubblica
GRASSO

La Presidente della Camera dei deputati
BOLDRINI

14A03579

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 18 APRILE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, per novanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, con cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 26 giugno 2013 è stata estesa di ulteriori novanta giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013, con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 è stato integrato di 1,3 milioni di euro;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2013, con cui la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata di centoventi giorni;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 108 del 24 luglio 2013, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 129 del 22 novembre 2013 concernente la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 138 dell'8 gennaio 2014 concernente «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara»;

Vista la nota del presidente della regione Toscana del 7 aprile 2014 con la quale si chiede la proroga dello stato di emergenza per ulteriori sessanta giorni;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per sessanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

14A03447

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2014.

Primo stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. Eventi sismici verificatisi il 21 giugno 2013 nelle province di Lucca e Massa Carrara.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 18 APRILE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data di adozione del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara, successivamente prorogato fino al 24 marzo 2014 con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013 e del 27 dicembre 2013 e sono stati stanziati complessivi 4,3 milioni di euro per l'attuazione delle prime misure urgenti;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013, n. 108 del 24 luglio 2013, n. 129 del 22 novembre 2013 e n. 138 dell'8 gennaio 2014, con le quali sono state disciplinate, tra l'altro, le prime misure volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione dei primi interventi urgenti, provvedendo, altresì, alla nomina di un commissario delegato;

Considerato che il commissario delegato sta operando dando attuazione alle attività ed agli interventi previsti nel piano degli interventi urgenti approvato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 agosto 2013;

Vista in particolare l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 129 del 22 novembre 2013 con la quale al commissario delegato è stato demandato il compito di provvedere alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio di cui all'art. 5, comma 2, lettera

d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificata dall'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la nota del commissario delegato del 21 gennaio 2014 con cui è stata trasmessa la relazione sui fabbisogni sopra citata;

Vista la nota del 5 febbraio 2014, con cui il capo del Dipartimento della protezione civile, anche sulla base della citata relazione sui fabbisogni e della relativa istruttoria espletata dalla struttura dipartimentale, ha rappresentato l'esigenza, per l'espletamento delle iniziative di cui sopra, di un'integrazione delle risorse finanziarie per un importo pari a 21 milioni di euro quantificato con riferimento agli interventi pubblici da eseguirsi sul patrimonio delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, nonché per il ripristino e la messa in sicurezza delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Visto l'art. 1, comma 347, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha stanziato, per l'avvio degli interventi ripristino e messa in sicurezza conseguenti agli eventi di cui trattasi, la somma di euro 5 milioni;

Ravvisata la necessità di assicurare l'avvio, da parte del commissario delegato, dell'attuazione delle prime misure di cui al combinato disposto del citato art. 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)* della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, per l'avvio degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e messa in sicurezza del territorio, oggetto di ricognizione ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni è disposto un primo stanziamento di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 347, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Alla disciplina dell'impiego delle risorse di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *e)* della citata legge n. 225/1992 e nel rispetto dei parametri richiamati in premessa, anche in vista del trasferimento di tutte le attività all'amministrazione ordinariamente competente, si provvede mediante ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la regione Toscana.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

14A03448

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 febbraio 2014.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca del programma ARTEMIS - progetto MBAT. (Decreto n. 293).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs.

27 luglio 1999, n. 297”) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 Febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è previsto il parere sull’ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell’Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell’«Impresa comune ARTEMIS» ;

Tenuto conto della Decisione ARTEMIS-PAB 2010 – D.05 del 20 ottobre 2010, con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell’Impresa Comune ARTEMIS ha approvato la selezione delle proposte progettuali in risposta al Bando 2010, ammesse a negoziazione e conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Viste le domande presentate ai sensi dell’art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ARTEMIS e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell’11 giugno 2009 prot.n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all’art. 5 del D.Lgs.27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011 e n. 435 del 13 marzo 2013;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la documentazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ARTEMIS - MBAT, è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all’acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. n.159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell’art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell’intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 863.457,10 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l’anno 2007-2008, per l’anno 2009 , per l’anno 2010-2011 e per l’anno 2012.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 864

ALLEGATO *1*

Schede dettagliate progetti ammessi al finanziamento

ARTEMIS MBAT

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 3

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 3 del 10/01/2011

• Progetto di Ricerca
Titolo: **ARTEMIS / Progetto : MBAT – Model Based Analysis & Testing**

Inizio: 01/11/2011

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 1/09/2010, data di scadenza del bando internazionale

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta

Alenia Sia Spa ora **AERMACCHI Spa**	Torino	CUP	**B41H11000070005**
Ansaldo STS **Spa**	Genova		**B91H11000130005**
Selex Sistemi integrati ora **SELEX ES Spa**	Roma		**B81H11000200005**
ALES **S.r.l.**	Roma		**B81H11000190005**
AMET **S.r.l.**	**Torino**		**B11H11000060005**

• Costo Totale ammesso Euro 2.878.700,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.498.100,00

- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 380.600,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	2.498.100,00	380.600,00	2.878.700,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.498.100,00	380.600,00	2.878.700,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33,3 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 8,3 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro **863.457,10**

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A03387

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2014.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Folder 80 WG, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29 , 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Visti, inoltre, gli articoli 34-37 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio/alla modifica di un'autorizzazione;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011. 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Agriphar S.A. con sede legale in Rue de Renory, 26/1- B- 4102 Ougrèe (Belgio), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario FOLDER 80 WG ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Folpet, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il pagamento della tariffa a normadel decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva folpet è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report- *DRR)*, messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 18 settembre 2013;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report- *RR)*;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2018, l'Impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory, 26/1 - B- 4102 Ougrèe (Belgio) è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOLDER 80 WG, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0,75-3,75-7,5-10-15-20 kg e in sacchi multistrato con interno in polietilene da 10 e 20 kg.

Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nel seguente stabilimento: India Pesticides Limited (IPL), Lucknow (India).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16068

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2014
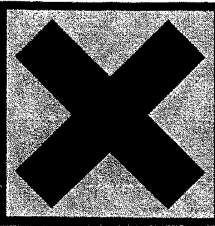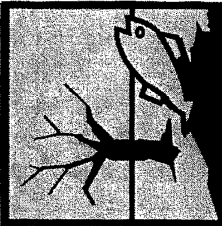
Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta/Foglietto illustrativo

FOLDER 80 WG (Granuli idrodispersibili)

Fungicida preventivo per . la protezione della vite da vino da peronospora, muffa grigia, marciume nero, escoriosi e rossore parassitario (rotbrenner) (*Pseudopezicula tracheiphila*).

FOLDER 80 WG
Registrazione Ministero della Salute n° del
COMPOSIZIONE
Folpet puro .... g 80
Coformulanti.................................... q.b. a g. 100

Partita n°.....
Contenuto netto: 0,75-3,75-7,5-10-15-20 kg
Agriphar SA 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711
Officina di produzione: **India Pesticides Limited (IPL), Lucknow (INDIA).**
Distributori: Agriphar Italia s.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – CENTO (FE) – tel. 051 6836207.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non respirare gli aerosoli. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Precauzioni per l'operatore: indossare guanti durante la miscelazione e il carico e tuta e stivali durante l'applicazione.

I lavoratori devono indossare guanti quando effettuano operazioni nei vigneti trattati.
Per proteggere gli organismi acquatici è richiesta una fascia vegetativa di 20 m in caso di applicazione tardiva e 10 m in caso di applicazione precoce.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
FOLDER 80 WG è a base di folpet, fungicida preventivo appartenente alla classe delle ftalimidi. Previene la germinazione delle spore e la crescita del micelio inibendo la respirazione, interferendo sulla permeabilità sella membrana cellulare e agendo sulla divisione cellulare.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
VITE DA VINO: contro peronospora, muffa grigia: 150-187,5 g/hl. riferiti ad un volume di distribuzione pari a 1000 l/ha. I trattamenti vanno effettuati quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguiti sino all'invaiatura, a intervalli di 7 giorni, se perdurano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Contro escoriosi, marciume nero e rossore parassitario (rotbrenner) (*Pseudopezicula tracheiphila*): 187,5 g/hl, riferiti ad un volume di distribuzione pari a 1000 l/ha. I trattamenti vanno effettuati a partire dalle prime fasi di sviluppo della vegetazione, a intervalli di 7 giorni per un massimo di 2 applicazioni.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità stabilita di FOLDER 80 WG in un ridotto quantitativo di acqua e miscelare fino ad ottenere una sospensione omogenea; versare quindi la sospensione nel serbatoio dell'irroratrice, aggiungendo acqua fino al raggiungimento del volume stabilito, mantenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
In alcuni casi possono verificarsi interferenze tra il principio attivo contenuto nel FOLDER 80 WG e l'olio minerale o lo zolfo. Si raccomanda quindi di far trascorrere almeno 20 giorni tra un applicazione di FOLDER 80 WG e una con i principi attivi citati. In ogni caso si suggerisce di consultare il personale tecnico in merito.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 15/04/2014

14A03418

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 febbraio 2014.

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e, in particolare, la Tabella C in cui è determinato lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto altresì, l'art. 1, comma 216, della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale si estende la sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011, registro n. 11, foglio n. 139;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal l° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che la disponibilità finanziaria del capitolo n. 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotta dell'importo di euro 2.213.300 per l'anno 2014, per accantonamenti in attuazione dell'art. 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Considerato altresì, che la disponibilità finanziaria del capitolo n. 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotta di un ulteriore importo di euro 17.381.987 per l'anno 2014, per accantonamenti in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, in corso di conversione;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta complessivamente ad euro 297.417.713,00;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 297.417.713,00 gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Politici da ripartire per le politiche sociali», da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 20 febbraio 2014 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014, ammontanti a € 297.417.713,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) Somme destinate alle Regioni	€258.258.541,20
b) Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano	€ 4.359.458,80
c) Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	€ 34.799.713,00
Totale	€297.417.713,00

Art. 2.

1. Le tabelle nn. 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

Tab. *l)* Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2014;

Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

1. Le Regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo macro-livelli e obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel Piano Azione Coesione integrano, altresì, nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione può eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte.

2. La programmazione, di cui al comma 1, riferita al macro-livello 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La programmazione, di cui al comma l, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione.

4. Con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata saranno definite linee di intervento e indicatori volti a specificare in dettaglio gli obiettivi di servizio e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.

5. Le Regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 3 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4.

l. Anche al fine di migliorare la programmazione; il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 5.

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.

2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 febbraio 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro, foglio n. 962

Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2014

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 297.417.713,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 258.258.541,20
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€ 4.359.458,80
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 34.799.713,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 7 del presente decreto.

Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni anno 2014

Abruzzo	2,45%	6.434.141,00
Basilicata	1,23%	3.230.201,40
Calabria	4,11%	10.793.599,80
Campania	9,98%	26.209.276,40
Emilia Romagna	7,08%	18.593.354,40
Friuli Ven. Giulia	2,19%	5.751.334,20
Lazio	8,60%	22.585.148,00
Liguria	3,02%	7.931.063,60
Lombardia	14,15%	37.160.447,00
Marche	2,65%	6.959.377,00
Molise	0,80%	2.100.944,00
P.A. di Bolzano*	0,82%	2.153.467,60
P.A. di Trento*	0,84%	2.205.991,20
Piemonte	7,18%	18.855.972,40
Puglia	6,98%	18.330.736,40
Sardegna	2,96%	7.773.492,80
Sicilia	9,19%	24.134.594,20
Toscana	6,56%	17.227.740,80
Umbria	1,64%	4.306.935,20
Valle d'Aosta	0,29%	761.592,20
Veneto	7,28%	19.118.590,40
TOTALI	100,00%	**€ 262.618.000,00**

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 7 del presente decreto.

Allegato 1

	MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
			RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA)[1]	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA)[2]	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP)[3]
1	SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO[4]	X	X	X
		PRESA IN CARICO[5]	X	X	X
		PRONTO INTERVENTO SOCIALE[6]			X
2	SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE[7]	X	X	X
		SERVIZI PROSSIMITA'[8]		X	X
3	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA[9]	X		
		CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI[10]	X	X	X
4	SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA'[11]	X	X	X
5	MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA[12]	X	X	X
		MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO[13]	X	X	X

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie
2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti
3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale
4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.
5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc
6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale.
7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.
8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.
9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi,Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.
11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.
12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.
13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.

14A03388

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2014.

Approvazione della proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative per il Piano Assicurativo Agricolo anno 2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 2013 n. 24335, registrato alla Corte dei Conti il 9 gennaio 2014, foglio n. 4, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2014;

Visto in particolare l'art. 6 che stabilisce, tra l'altro, il termine del 31 marzo per la sottoscrizione dei rischi ai fini dell'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative singole e dei certificati per le polizze collettive relative alle colture a ciclo autunno primaverile;

Vista la circolare 20 marzo 2014, n. 6451, con la quale, sulla base dell'elenco delle colture riportate all'art. 1, comma 1 del piano assicurativo 2014, è stato riportato a titolo esemplificativo l'abbinamento colture assicurabili all'assicurazione agevolata/termini di sottoscrizione;

Vista la richiesta 27 marzo 2014 di spostamento del termine di sottoscrizione delle polizze agevolate relative alle colture a ciclo autunno primaverile e permanenti dal 31 marzo al 30 aprile 2014, pervenuta da parte dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa Asnacodi, motivata dalle difficoltà riscontrate nei territori che stanno ritardando la stipula dei contratti da parte degli agricoltori, ed in particolare:

1) l'estrema eterogeneità dei prodotti offerti e la difficoltà di valutare compiutamente la congruità tariffaria proposta ed elevati aumenti delle tariffe hanno imposto, una trattativa più complessa da parte dei Condifesa per poter offrire proposte assicurative idonee;

2) l'apertura effettiva della campagna a partire in molti casi dalla metà di marzo, con valori delle assunzioni che in qualche caso si attestano ad oggi al 30-40% rispetto alla annata precedente;

3) i tempi troppo ridotti per l'obiettivo comune di sensibilizzazione e ampliamento della base sociale;

4) il mancato aggiornamento di un numero importante di piani colturali e schedari viticoli;

Visto l'art. 7 del piano assicurativo 2014, soprarichiamato, che consente di apportare con decreto ministeriale modifiche o integrazioni al piano stesso;

Ritenuto di accogliere la richiesta per consentire un regolare svolgimento della campagna assicurativa 2014;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di sottoscrizione delle polizze assicurative singole e dei certificati per le polizze collettive relativi alle colture a ciclo autunno primaverile e permanenti di cui all'art. 6 del decreto 6 dicembre 2013, richiamato nelle premesse, è spostato dal 31 marzo al 30 aprile 2014.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei Conti il 10 aprile 2014
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF foglio n. 1361

14A03555

DECRETO 16 aprile 2014.

Iscrizione di varietà di specie agrarie al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che le varietà indicate nel presente decreto erano state giudicate idonee all'iscrizione nelle riunioni del 3 dicembre 2013 e del 18 dicembre 2013;

Considerato che per le stesse varietà erano state temporaneamente sospese le iscrizioni per le verifiche delle denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Lino

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
14349	Inuit	ID Grain - F
14351	Volga	ID Grain - F

Colza

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
14360	Amarat	00	Phycomat Eurl - F
14362	Eclat	00	Phycomat Eurl - F
14363	Restout	AE	Phycomat Eurl - F
14364	Ramses	AE	Phycomat Eurl - F
14365	Rocca	AE	Phycomat Eurl - F
14366	Radames	AE	Phycomat Eurl - F

Patata

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
14451	Diademe	SCICA Bretagne Plants - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A03398

DECRETO 16 aprile 2014.

Iscrizione di varietà di soia al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione di varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
14876	Ananda	E.R.S.A. Friuli Venezia Giulia – I
14875	Sonia	E.R.S.A. Friuli Venezia Giulia – I
14874	LM7	S.I.S. Società Italiana Sementi – I e Consorzio Agrario dell'Emilia Coop. – I
14115	Gioia	Galletti Sementi – I
14871	P21T45	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. – USA
14878	Sayakomachi	Apora Soc. Coop. Agricola – I e Snow Brand Seed Co Ltd - JP
14877	Sayamusume	Apora Soc. Coop. Agricola – I e Snow Brand Seed Co Ltd - JP

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A03399

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Work and Service Società Cooperativa Sociale», in San Fele e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 ottobre 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 14 novembre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Work and Service Società Cooperativa Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 3 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Work and Service Società Cooperativa Sociale», con sede in San Fele (PZ) (codice fiscale 01414070761) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Vito Grippa, nato ad Avigliano (PZ) il 26 luglio 1957, domiciliato in Potenza, via Anzio, n. 28.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03400

DECRETO 26 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ledianna Società Cooperativa in liquidazione», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 8 ottobre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Ledianna Società Cooperativa in Liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 1° ottobre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 14 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ledianna Società Cooperativa in Liquidazione» con sede in Pescara (codice fiscale 00996520680) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Tansella, nata a San Benedetto del Tronto (AP) l'8 maggio 1974 e domiciliata in Pescara via Colle Marino, 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03419

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 aprile 2014.

Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali. (Determina n. 371).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 37, concernente lo smaltimento delle scorte dei medicinali o il termine per il ritiro delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, così come modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell'autorizzazione», in particolare il comma 2-*bis*, che prevede «nei casi in cui la valutazione del rapporto rischio beneficio sia risultata favorevole, ma i termini dell'autorizzazione debbano essere modificati, l'AIFA adotta uno specifico provvedimento»;

Visti gli articoli 31, comma 3, del decreto legislativo n. 219/2006 succitato e 21, paragrafo 3 della direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in attuazione dei quali è stata istituita la Banca dati farmaci, disponibile on-line;

Visto l'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui «Fermo restando l'obbligo di adeguare l'etichettatura e il foglio illustrativo dei nuovi lotti di produzione alle prescrizioni del presente decreto, le confezioni già in commercio conformi alle previgenti disposizioni possono essere vendute fino alla data di scadenza, fatti salvi i provvedimenti adottati a tutela della salute pubblica»;

Sentite le associazioni interessate durante gli incontri del 2 e del 17 dicembre 2013, come previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 10/11/12 marzo 2014, che ha stabilito i criteri ed i termini necessari per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali e al rilascio dei nuovi lotti con il foglio illustrativo aggiornato;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla divulgazione dei criteri e dei termini suddetti, mediante l'emanazione di una determinazione di carattere generale;

Determina:

Art. 1.

Obbligo di consegna del foglio illustrativo aggiornato ed esaurimento scorte

1. In applicazione dell'art. 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzato l'esaurimento delle scorte di medicinali per i quali sono intervenute, a seguito di procedure autorizzative, o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, modifiche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea per i medicinali approvati con procedura centralizzata.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma, è subordinata alla consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato nelle seguenti tipologie di variazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

a) restrizione dell'indicazione terapeutica;

b) modifiche restrittive dello schema posologico;

c) aggiunta di una nuova controindicazione;

d) avvertenze speciali e precauzioni d'impiego;

e) interazioni con altri medicinali e altre forme d'interazione;

f) uso in gravidanza e allattamento;

g) aggiunta effetti indesiderati e/o modifica nella frequenza di quelli già descritti;

h) sovradosaggio;

i) modifica restrittiva delle condizioni di conservazione;

j) modifica restrittiva della validità dopo la prima apertura.

3. I farmacisti, nei casi indicati al comma precedente, sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea per i medicinali approvati con procedura centralizzata, del provvedimento di modifica o rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4. Al fine di consentire ai farmacisti di adempiere agli obblighi previsti nella normativa vigente richiamati al comma 1, il titolare di A.I.C. rende accessibile il foglio illustrativo aggiornato al farmacista entro il medesimo termine indicato al comma 3 mediante la consegna materiale del foglio illustrativo aggiornato oppure mediante un alternativo sistema informatico, che dovrà garantire la conformità alle ultime modifiche approvate dall'AIFA e rese disponibili sul suo sito istituzionale, nella Banca dati farmaci.

5. Per i casi non contemplati dal comma 2 del presente articolo, è autorizzato l'esaurimento delle scorte senza obbligo della consegna del foglio illustrativo aggiornato e, pertanto, i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di modifica o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

6. È fatta salva la facoltà dell'AIFA di disporre l'obbligatorietà di quanto previsto ai commi 3 e 4 per ulteriori tipologie di variazioni diverse da quelle elencate al comma 2, in caso di motivate ragioni di sicurezza.

Art. 2.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto da parte del titolare di A.I.C. dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 4, può comportare la sospensione dell'A.I.C. e il conseguente divieto di vendita ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, comma 5, dell'art. 82, comma 1, dell'art. 141, comma 5 e dell'art. 148, commi 5 e 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di mancato adempimento da parte del farmacista degli obblighi di consegna previsti dall'art. 1, comma 3, l'AIFA si riserva di segnalare la condotta del farmacista inadempiente al competente ordine professionale.

Art. 3.

Smaltimento scorte

Resta salva la facoltà di AIFA di concedere un termine massimo per lo smaltimento delle scorte dei medicinali, in luogo dell'esaurimento fino alla scadenza dei medicinali, laddove sussistano ragioni di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Art. 4.

Implementazione variazioni

Entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea per i medicinali approvati con procedura centralizzata dei provvedimenti di modifica o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, i nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati con il foglio illustrativo e l'etichettatura aggiornati.

Art. 5.

Oneri di comunicazione

È fatto onere alle aziende farmaceutiche di comunicare tempestivamente alle farmacie, comprese le farmacie ospedaliere e gli esercizi commerciali di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, le modifiche ai fogli illustrativi di cui all'art. 1, comma 2, autorizzate per i singoli medicinali e, appena disponibile, il numero del primo lotto recante le modifiche e la relativa data di scadenza, anche mediante l'utilizzo di idonei strumenti informatici.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale -, nonché sul sito web istituzionale dell'AIFA, ed entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, onde consentire ai soggetti coinvolti di svolgere efficacemente le opportune attività di informazione all'utenza.

Roma, 14 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03351

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-101) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.